

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI RAGUSA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 11/05/2026

[Sommaro](#)

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 - Oggetto del Regolamento. | 3 |
| Art. 2 - Principi | 3 |
| Art. 3 - Finalità | 3 |
| TITOLO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO | 3 |
| Art. 4 - Definizioni e classificazione dei rifiuti | 3 |
| Art. 5 - Criteri generali | 3 |
| Art. 6 - Altre particolari categorie di rifiuti | 4 |
| TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI | 4 |
| Art. 7 - Organizzazione di raccolta e di gestione dei rifiuti | 4 |
| Art. 8 - Carta della Qualità | 5 |
| TITOLO IV - RACCOLTA DEI RIFIUTI CON MODALITÀ PORTA A PORTA | 5 |
| Art. 9 - Criteri generali | 5 |
| Art. 10 - Finalità | 5 |
| Art. 11 - Contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani | 6 |
| Art. 12 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani | 6 |
| Art. 13 - Lavaggio dei contenitori | 7 |
| Art. 14 - Modalità di espletamento del servizio | 7 |
| Art. 15 - Obblighi degli utenti | 7 |
| Art. 16 - Utenze condominiali | 8 |
| Art. 17 - Divieti | 8 |
| Art. 18 - Ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà private | 9 |
| Art. 19 - Sistemazione viaria | 9 |
| Art. 20 - Concessioni di aree pubbliche | 10 |
| Art. 21 - Raccolta porta a porta della frazione umida biodegradabile | 10 |
| Art. 22 - Raccolta porta a porta di plastica, lattine e metalli (multimateriale) | 10 |
| Art. 23 - Raccolta di porta a porta di carta e cartone | 11 |
| Art. 24 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro | 11 |
| Art. 25 - Raccolta porta a porta della frazione secca residua | 11 |
| Art. 26 - Differenziazione non conforme | 11 |
| Art. 27 - Compostaggio | 12 |
| TITOLO V - RACCOLTA ALTRI RIFIUTI | 12 |
| Art. 28 - Ritiro a domicilio | 12 |
| Art. 29 - Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti | 12 |
| Art. 30 - Raccolta domiciliare degli scarti vegetali | 12 |
| Art. 31 - Raccolta domiciliare degli oli vegetali | 12 |
| TITOLO VI - RACCOLTA DEI RUP E DEI RIFIUTI PARTICOLARI MEDIANTE CONTENITORI | 13 |
| RACCOLTA NEI MERCATI | 13 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 32 - Raccolta di pile | 13 |
| Art. 33 - Raccolta di toner e cartucce | 13 |
| Art. 34 - Raccolta di farmaci | 13 |
| Art. 35 - Raccolta di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) | 13 |
| Art. 36 - Raccolta di rifiuti tessili | 13 |
| Art. 37 - Rifiuti sanitari | 13 |
| Art. 38 - Raccolta nei mercati | 14 |
| Art. 39 - Aree occupate da pubblici esercizi | 14 |
| Art. 40 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti | 14 |
| Titolo VII – CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA | 14 |
| Art. 41 - Oggetto del presente titolo | 15 |
| Art. 42 - CCR mobili o temporanei | 15 |
| Art. 43 - Sorveglianza dei C.C.R. | 15 |
| Art. 44 - Tipologie di rifiuti ammessi ai C.C.R. | 15 |
| Art. 45 - Utenze ammesse ai C.C.R. e quantità conferibili | 15 |
| Art. 46 - Modalità di accesso al C.C.R. | 16 |
| Art. 47 - Modalità di conferimento dei rifiuti | 16 |
| Art. 48 - Orari del C.C.R. | 17 |
| Art. 49 - Modalità di asporto dei rifiuti | 17 |
| Art. 50 - Compiti del gestore del C.C.R. | 17 |
| Art. 51 - Compiti del personale addetto del gestore del C.C.R. | 18 |
| Art. 52 - Divieti nei CCR | 18 |
| Art. 53 - Sanzioni CCR | 18 |
| TITOLO VIII – CENTRI PER IL RIUSO | 19 |
| Art. 54 - Centri per il riuso | 19 |
| TITOLO IX – RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE | 19 |
| Art. 55 - Raccolte sperimentali | 19 |
| TITOLO X – DIVIETI CONTROLLO E SANZIONI | 20 |
| Art. 56 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo | 20 |
| Art. 57 - Controlli | 20 |
| Art. 58 - Sanzioni | 20 |
| TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI | 21 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione nel territorio del Comune di Ragusa dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, così come classificati dall'art. 184 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2 - Principi

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.

Art. 3 - Finalità

1. La gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

TITOLO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 4 - Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, con riferimento alle definizioni, si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 183 del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, con riferimento alla classificazione dei rifiuti, per come disposto dall'art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 sono classificati rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020.

Art. 5 - Criteri generali

1. Le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sono definiti rifiuti. Vengono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi come definiti dall'[Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006](#) (Testo Unico Ambientale), che recepisce la Decisione 2000/532/CE e le sue successive modifiche (tra cui la 2014/955/UE). Si riporta di seguito un elenco non esaustivo specificando che per l'elenco completo occorre fare riferimento al succitato "Allegato D"
 - a. Rifiuti urbani - fanno parte dei rifiuti urbani:
 - rifiuti domestici anche ingombranti;
 - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
 - rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
 - b. Rifiuti speciali - fanno parte dei rifiuti speciali:
 - rifiuti da lavorazione industriale;
 - rifiuti da attività commerciali non riportate nell'Allegato L-*quinquies* che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-*quater* al D.lgs. n. 152/2006;
 - rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - altri.

- c. Rifiuti urbani pericolosi (RUP) - I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.
- d. Rifiuti speciali pericolosi - sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurre drasticamente la pericolosità.
- raffinazione del petrolio;
 - processi chimici;
 - industria fotografica;
 - industria metallurgica;
 - oli esauriti;
 - solventi;
 - produzione conciaria e tessile;
 - impianti di trattamento dei rifiuti;
 - ricerca medica e veterinaria.

Art. 6 - Altre particolari categorie di rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento, si qualificano quali rifiuti inerti i materiali provenienti da demolizioni e scavi, materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
2. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali debbono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, ad impianti di recupero o a discariche autorizzate.
3. I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006.
4. I rifiuti di cui al comma 3 del presente articolo possono essere conferiti, direttamente da parte dell'utente privato, al Centro di Raccolta Comunale, nel quantitativo massimo di 1.000 kg./anno.
5. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, sono rifiuti speciali e come tali non sono disciplinati dal presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri ed agli impianti regolarmente autorizzati.
6. I soli rifiuti costituiti da pneumatici, accumulatori per auto esausti ed oli minerali esausti possono essere conferiti, da parte degli utenti domestici, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta presso il Centro di Raccolta Comunale.
7. I soli oli e grassi vegetali e animali esausti di origine domestica possono essere conferiti, a cura degli utenti, direttamente al Centro di Raccolta Comunale.

TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 7 - Organizzazione di raccolta e di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. rifiuti urbani anche ingombranti provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b. rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento.
2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione del servizio sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente regolamento, dall'amministrazione comunale attraverso il contratto di servizio con il soggetto gestore.
3. Il comune mediante la stipula del contratto di servizio con il gestore definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta, al trasporto, al recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta, sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'amministrazione comunale, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze

insediative/produktive del territorio servito e alla economicità ed efficacia del servizio, mediante l'ottimale utilizzazione del personale ed i mezzi impiegati per la raccolta.

5. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali non pericolosi viene attuata mediante:
 - sistema porta a porta;
 - prenotazione a domicilio;
 - centri di raccolta fissi e mobili (stazioni/isole ecologiche).
6. Per alcune tipologie di rifiuto, in caso di rilevanti produzioni occasionali, potranno essere organizzate, previa stipula di apposite convenzioni con l'amministrazione, raccolte differenziate a domicilio, con il pagamento di un tributo aggiuntivo come indicato nella convenzione.
7. Ai sensi del D.lgs. n. 116/2020 è data possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata, ogni quadrimestre, dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La scelta di ricorrere al mercato privato, deve essere comunicata al Comune (Servizio tributi e Servizio Gestione e Tutela dell'Ambiente) entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, inviando ogni trimestre i tabulati (quarta copia dei formulari) relativi agli effettivi conferimenti effettuati. Le utenze non domestiche che ricorrono al mercato privato sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Art. 8 - Carta della Qualità

1. Ai sensi dell'art. 5.2 del TQRIF (Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022) e dell'art. 3 del TITR (Del. ARERA 444/2019/RIF) è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. Tale documento deve altresì contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente;
3. Gli standard individuati costituiscono lo strumento per garantire e verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio erogato, nonché la soddisfazione degli utenti.
4. La Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani esplicita gli obblighi di servizio (contrattuali e tecnici) nonché gli standard generali di qualità del Servizio Integrato Gestione Rifiuti nel territorio del Comune di Ragusa, suddiviso per soggetti:
 - a. gestore dell'attività di tariffazione e rapporto con gli utenti per le prestazioni inerenti;
 - b. gestore della raccolta e trasporto rifiuti urbani nonché spazzamento e lavaggio strade.

TITOLO IV - RACCOLTA DEI RIFIUTI CON MODALITÀ PORTA A PORTA

Art. 9 - Criteri generali

1. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate a ogni utenza in relazione alla quantità, alla tipologia di rifiuti da gestire e alle frequenze operative, sulla base del contratto di servizio; le stesse possono essere modificate, previa ampia comunicazione, qualora a giudizio del gestore e del comune si ritiene necessaria una riorganizzazione per garantire un servizio più efficiente e/o in osservanza di nuove disposizioni normative.
2. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani e/o notturni. Al fine di garantire il miglior servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nell'eventuale convenzione stipulata.

Art. 10 - Finalità

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti stessi.
2. Le finalità del servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta sono:

- a. diminuire le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento tal quali;
- b. favorire la valorizzazione dei materiali riutilizzabili attraverso il loro recupero e trattamento;
- c. ridurre la pericolosità dei rifiuti non recuperabili assicurando maggior tutela della salute dell'ambiente;
- d. favorire il recupero di materiali ed energia anche nelle fasi di smaltimento finale.

Art. 11 - Contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori rigidi (mastelli o carrellati), forniti in comodato d'uso, e i sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio ad ogni singola utenza in base al contratto di servizio. I contenitori rigidi sono di diversi colori a seconda della frazione merceologica:
 - a. marrone per l'umido;
 - b. giallo per il multimateriale;
 - c. blu per carta e cartoni di piccole dimensioni;
 - d. verde per il vetro;
 - e. grigio per il secco residuo.

Per la raccolta della frazione multimateriale (plastica, lattine e metalli), i rifiuti vanno conferiti nell'apposito contenitore/sacco giallo, fermo restando la possibilità per le utenze domestiche di utilizzare anche i sacchi forniti dal gestore in aggiunta o in sostituzione del mastello o sacchi eventualmente già a disposizione dell'utenza purchè semitrasparenti.
2. I contenitori sono contrassegnati con "RFid" (*Radio Frequency Identification*), al fine di effettuare l'identificazione automatica dell'utenza tramite apposita strumentazione.
3. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
4. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta agli uffici comunali attraverso apposita modulistica, dichiarazione di danneggiamento (Allegato 1) e contestuale restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
5. Tutti i contenitori rigidi previsti sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte. Con eccezione per l'installazione di serrature gravitazionali di utenze non domestiche o condominiali.
6. Nel caso di furto/smarrimento, il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita richiesta agli uffici comunali dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore (allegato 1).
7. I contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. In caso di mancanza di aree private o di pertinenza, potrà essere richiesta dall'utenza apposita deroga ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, previa valutazione e sopralluogo degli uffici comunali e con appositi segnali orizzontali e numerazione che indicano l'esatto posizionamento, il tutto subordinato all'obbligo di realizzazione di strutture di schermatura da realizzare a cura dei richiedenti con le caratteristiche (dimensioni, design e materiali) di cui all'allegato 2, e al pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico.
8. L'utente è inoltre responsabile della corretta custodia dei contenitori e del conferimento del rifiuto. In particolare, è responsabile di eventuali abbandoni o conferimenti non conformi effettuati da terzi, qualora il contenitore sia lasciato fuori dalla proprietà privata al di fuori degli orari e giorni di esposizione.

Art. 12 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani

1. Le tipologie di raccolte porta a porta, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal Comune in collaborazione con il Gestore del servizio in funzione della produzione stimata del rifiuto e della frequenza di raccolta.

Art. 13 - Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori, anche di quelli carrellati per la frazione organica, è eseguito a cura dell'utenza. I liquami derivanti dal lavaggio vanno smaltiti in fognatura e la frazione solida introdotta nuovamente nel contenitore di pertinenza.

Art. 14 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta è da intendersi come il ritiro di alcune tipologie di rifiuti presso i singoli civici o gruppi di edifici, secondo un programma che interessa tutte le utenze di ciascuna zona in giorni prefissati.
2. Il calendario delle raccolte sarà predisposto dal comune e dal gestore per assicurare la massima efficienza del servizio.
3. Il servizio viene svolto sull'intero territorio comunale che comprende:
 - a. strade e piazze classificate comunali;
 - b. tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - c. strade vicinali classificate ad uso pubblico;
 - d. strade soggette ad uso pubblico purché aperte in permanenza senza limitazione di sorta;
 - e. aree comunali a verde.

Art. 15 - Obblighi degli utenti

1. Gli utenti devono raccogliere in maniera differenziata le diverse frazioni di rifiuti e consegnare distintamente al servizio pubblico secondo le modalità indicate nel presente regolamento o con eventuale specifico provvedimento comunale dal dirigente del settore competente.
2. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti nei giorni stabiliti per ogni frazione in contenitori e/o sacchi accuratamente chiusi, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 23, conformemente alle disposizioni vigenti, riponendoli ordinatamente nell'immediata prossimità dell'immobile in uso ed evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. I sacchi e i contenitori dovranno essere portati dagli utenti sul marciapiede o sul bordo stradale prospiciente le proprie abitazioni o insediamento secondo gli orari determinati con apposito provvedimento del dirigente del settore competente. A svuotamento avvenuto i contenitori dovranno essere riportati all'interno delle proprietà private nei tempi e modalità previsti nel provvedimento sopra citato.
4. La manutenzione e la pulizia dei contenitori per la raccolta differenziata sono a carico degli utenti, secondo le modalità di lavaggio stabilite all'Art. 13, salvo diverse disposizioni del capitolato d'appalto.
5. L'utente ha l'obbligo di esporre, esclusivamente agli orari consentiti, in modo ben visibile all'esterno del proprio domicilio, i contenitori e i sacchi, chiusi, allineati ordinatamente e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi; i contenitori devono essere collocati in modo da non recare molestie né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti. Gli utenti sono tenuti a conferire i materiali nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale a opera del vento o animali e a tenere pulito il punto di conferimento.
6. In casi particolari il dirigente del settore competente o suo delegato ha facoltà di richiedere al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività quali mercati e fiere o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L'utente è comunque tenuto a rispettare le disposizioni del comune e del gestore.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 16 - Utenze condominiali

1. Le utenze condominiali sono tenute ad assicurare che le aree antistanti l'accesso dell'edificio e in particolare i punti di conferimento sul suolo pubblico siano tenuti ben puliti a cura dello stabile stesso a prescindere dai giorni di pulizia per le zone previste nel servizio pubblico.
2. Nel caso in cui l'ubicazione dei contenitori condominiali dovesse ricadere in un'area di pertinenza condominiale, al di fuori del muro di recinzione e/o comunque aperta al pubblico, se il Gestore o il Settore competente dovesse registrare problematiche di igiene o anche solo di decoro, procederà alla diffida dell'utenza in questione, la quale provvederà a far cessare la criticità esistente, attraverso l'ubicazione dei contenitori ad uso esclusivo del condominio all'interno del muro di recinzione o, laddove tecnicamente non fattibile, attraverso la copertura e la protezione a propria cura e spese dei contenitori in questioni con manufatti della struttura leggera e facilmente rimovibile.
3. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, deve essere affissa l'indicazione della denominazione del condominio e l'indicazione dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
4. Ai fini del censimento dell'utenza e della verifica dell'esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato ed il numero e le tipologie di utenze presenti nel condominio, è istituita l'Anagrafe Condominiale. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare al Comune di Ragusa - Servizio Gestione e Tutela dell'Ambiente - i dati del condominio (codice fiscale, numero unità immobiliari distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche, posizionamento dei carrellati, numero dei carrellati in comodato d'uso, ecc.).
5. L'amministratore del Condominio è tenuto, inoltre, a comunicare al Comune di Ragusa - Servizio Gestione e Tutela dell'Ambiente - ogni variazione che verrà registrata su detto registro dell'Anagrafe Condominiale. Il Servizio Gestione e Tutela dell'Ambiente del Comune di Ragusa, sarà responsabile del trattamento dei dati sensibili dei Condomini, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di tutela della Privacy.
6. La violazione delle disposizioni del comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300
7. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.
8. La violazione delle disposizioni del comma 5 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 saranno applicate successivamente a formale diffida e in caso di inottemperanza alla stessa.

Art. 17 - Divieti

1. In tutto il territorio comunale è vietato versare, depositare e disperdere su aree pubbliche e private a uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, natura e dimensione, sia solidi che liquidi, anche racchiusi in sacchetti o in recipienti.
2. È vietata ogni forma di cernita, asportazione, sottrazione al recupero dei rifiuti collocati sul territorio comunale in aree pubbliche e private a uso pubblico.
3. È severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura non conferibili (rifiuti impropri) e rifiuti ingombranti e RAEE a fianco dei contenitori e/o nei cestini stradali portarifiuti. I rifiuti ingombranti per i quali è previsto il servizio di ritiro a domicilio devono essere esposti esclusivamente secondo le specifiche modalità e tempistiche stabilite all'Art. 29.
4. I cestini stradali collocati su aree pubbliche sono destinati esclusivamente al conferimento di piccoli rifiuti prodotti dall'utenza stradale da depositarsi nel rispetto delle modalità di raccolta differenziata. È vietato introdurre nei cestini stradali sacchetti di rifiuti o depositare rifiuti sul suolo pubblico nelle immediate adiacenze dei cestini.
5. È vietato mettere nei sacchi e contenitori destinati alla raccolta differenziata:
 - a. i rifiuti pericolosi;
 - b. i rifiuti ingombranti;
 - c. gli altri rifiuti speciali non assimilati;
 - d. rifiuti allo stato liquido;

- e. i materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - f. ceneri non completamente spente;
 - g. oggetti acuminati o taglienti o con caratteristiche tali da poter causare lesioni.
6. Il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti nei contenitori autorizzati all'esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico è consentito esclusivamente secondo le specifiche stabilite tramite apposito provvedimento del dirigente del settore competente.
 7. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 8. l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 9. l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 10. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 11. il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 12. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 13. il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
 14. il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
 15. il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori da parte degli assegnatari dei contenitori stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 23;
 16. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 17. il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio o dimora nel territorio comunale.
 18. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con esclusione dei commi 1 e 3 per i quali la sanzione amministrativa è soggetta al pagamento di una somma da euro 100 a euro 500. L'abbandono di residui derivanti dall'accensione di fuochi pirotecnici o di altri rifiuti su suolo pubblico e aree sacre (sagrati), non patrocinati dal Comune, configura una violazione del comma 1 del presente articolo.

Art. 18 - Ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà private

1. Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti non può accedere alle abitazioni e/o nelle aree private.
2. L'utente che avesse necessità di usufruire del servizio all'interno della proprietà dovrà fare apposita richiesta al comune e al gestore, se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. accesso alla proprietà possibile senza necessità di telecomandi o chiavi;
 - b. proprietà accessibile durante le ore di raccolta;
 - c. spazi adeguati all'effettuazione del servizio e al transito dei mezzi.
3. Il gestore e l'ufficio comunale (Servizio Gestione e Tutela dell'Ambiente) provvederanno a effettuare un sopralluogo per verificare la fattibilità della richiesta e fornirà il relativo parere. In caso favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l'utente, l'amministrazione comunale e il gestore (allegato 3). Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti e i doveri delle singole parti, nonché le coperture assicurative necessarie per l'accesso dei mezzi di raccolta all'interno delle proprietà.

Art. 19 - Sistemazione viaria

1. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore in funzione degli esistenti vincoli logistici.
2. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque, nell'esercizio della propria attività, interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i

rifiuti urbani e/o cestini gettacarte, sono tenuti ad informare il Gestore e gli uffici comunali competenti con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità. Tali soggetti sono tenuti all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.

3. Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni come prescritto dall'art. 33 comma 9 del vigente Regolamento Edilizio Comunale e previo parere del Servizio Gestione e Tutela Ambientale.

Art. 20 - Concessioni di aree pubbliche

1. I titolari di attività commerciali, gli amministratori/proprietari di stabili o immobili, carenti di adeguate aree interne coperte o scoperte, possono richiedere al comune la concessione in uso di aree pubbliche per il posizionamento di parte o di tutti i contenitori per la raccolta, ai sensi del vigente Regolamento comunale;
2. Ogni richiesta sarà valutata, previo sopralluogo di verifica, dai competenti uffici comunali e in caso di accoglimento, saranno impartite specifiche disposizioni in merito al posizionamento dei contenitori in modo da garantire la massima funzionalità degli stessi.
3. In conformità all'Art. 11, comma 1, il posizionamento dei carrellati su suolo pubblico o di uso pubblico deve prevedere l'installazione di strutture di schermatura, al fine di mitigarne l'impatto visivo e preservare il decoro architettonico. Tali strutture sono obbligatorie, con caratteristiche e specifiche tecniche definite nell'Allegato 2, per i carrellati di condomini e utenze non domestiche situati nel centro storico e autorizzati all'esposizione esterna. Al di fuori del perimetro del centro storico, in alternativa allo schema di cui all'allegato 2 e solo per le zone non vincolate, le strutture di schermatura possono anche essere proposte e realizzate in armonia con eventuali *dehors* o con le recinzioni condominiali esistenti.
4. Eventuali proposte diverse rispetto agli schemi di cui all'allegato 2 per le strutture di schermatura proposte dagli utenti saranno realizzate secondo un progetto proposto all'ufficio comunale e sottoposto al parere della soprintendenza.
5. L'autorizzazione al posizionamento su suolo pubblico verrà rilasciata ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
6. Chiunque colloca o mantiene su area pubblica o ad uso pubblico contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti in assenza della concessione di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300 per ogni contenitore.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono applicate successivamente a formale diffida e in caso di inottemperanza alla stessa.

Art. 21 - Raccolta porta a porta della frazione umida biodegradabile

1. I materiali della frazione umida biodegradabile vanno messi in sacchetti biodegradabili e riposti in appositi contenitori di colore marrone.
2. È vietato, a titolo esemplificativo, mettere nella frazione umida:
 - a. cibi caldi e liquidi;
 - b. gusci di cozze e vongole;
 - c. farmaci;
 - d. pannolini ed assorbenti;
 - e. i rifiuti differenziabili.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 22 - Raccolta porta a porta di plastica, lattine e metalli (multimateriale)

1. Nel contenitore di colore giallo e eventualmente in aggiunta, nel sacco di polietilene fornito dal gestore per la relativa frazione, devono essere raccolti i materiali di seguito elencati a solo titolo indicativo:
 - a. bottiglie, contenitori e flaconi in plastica vuoti;

- b.* vasetti e vaschette in plastica e in polistirolo per alimenti;
 - c.* cellophane;
 - d.* lattine scatolette in alluminio e banda stagnata;
 - e.* carta stagnola;
 - f.* tappi in metallo.
2. I materiali vanno compressi per ridurre l'ingombro. Sebbene possano essere sporchi, è fondamentale che non presentino residui di alimenti o bevande.
 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 23 - Raccolta di porta a porta di carta e cartone

1. Nel contenitore di colore blu vanno raccolti i materiali, non imbustati, di seguito elencati a solo titolo indicativo:
 - a.* libri, giornali e riviste;
 - b.* quaderni e fogli di carta e cartoncino;
 - c.* scatole e imballi di carta e cartone;
 - d.* buste e biglietti;
 - e.* sacchetti di carta;
 - f.* contenitori in tetrapak.
2. I materiali devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e collocati nell'apposito contenitore. Sebbene possano essere sporchi, è fondamentale che non presentino residui di alimenti o bevande:
 - a.* in sacchi di carta;
 - b.* in scatole di cartone;
 - c.* legati in pacchi.
3. Per le utenze non domestiche gli imballi in cartone devono essere ripiegati, impilati e posizionati fuori dal contenitore.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 24 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro

1. Negli appositi contenitori di colore verde devono essere raccolti i materiali di seguito elencati a solo titolo indicativo:
 - a.* bottiglie in vetro;
 - b.* barattoli in vetro.
2. È vietato usare sacchetti di plastica per gettare il vetro nel contenitore per la raccolta. Sebbene possano essere sporchi, è fondamentale che non presentino residui di alimenti o bevande.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 25 - Raccolta porta a porta della frazione secca residua

1. La frazione secca (contenitore grigio) è da intendersi come residuale della raccolta differenziata ed i rifiuti devono essere collocati in sacchi trasparenti o semitrasparenti di polietilene opportunamente chiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione di materiale e posizionati all'interno del mastello o carrellato. Il contenitore è contrassegnato con "RFID" anche ai fini di istituire premialità secondo il principio "meno produco, meno pago".
2. È vietato l'uso di sacchi neri o comunque non trasparenti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 26 - Differenziazione non conforme

1. La differenziazione non conforme dei rifiuti sopraelencati si configura anche in uno solo dei seguenti casi:
 - a.* i rifiuti sono raccolti in sacchi e/o contenitori non idonei rispetto a quanto prescritto dal presente regolamento o da altri provvedimenti e/o indicazioni del comune e/o del gestore;

- b. in una frazione sono inseriti i materiali non consentiti in base al presente regolamento, alle normative vigenti ed ai provvedimenti adottati dal dirigente del settore competente in materia di igiene urbana;
 - c. sono depositati materiali oggetto di raccolta differenziata ma non opportunamente separati nelle categorie sopra elencate;
 - d. i rifiuti sono esposti a bordo strada in giorni in cui non è prevista la raccolta;
 - e. i sacchi e/o i contenitori sono esposti a bordo strada in orari non consentiti.
2. Al momento della raccolta gli operatori del servizio controllano che la differenziazione del rifiuto sia effettuata in modo corretto e nel caso ciò non avvenga il rifiuto non verrà ritirato e verrà apposto l'adesivo recante la dicitura "non conforme".
 3. All'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica, condominiale) spetta in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo entro 24 ore ad una corretta differenziazione, prima di smaltirli nuovamente. Qualora l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento non provveda entro 24 ore verrà segnalata agli uffici competenti per la contestazione della violazione delle disposizioni vigenti e l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento;
 4. I materiali non conformi, non ritirati con modalità porta a porta, saranno lasciati sul posto nelle more dell'attivazione della procedura di cui al comma 3. In caso di inerzia da parte dell'utenza a cui è stato contestato l'errato conferimento, si procederà alla rimozione del rifiuto come tal quale, addebitando, il massimo della sanzione prevista;
 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 27 - Compostaggio

1. Il compostaggio domestico, di prossimità (o locale) e di comunità è disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 17 marzo 2015.

TITOLO V - RACCOLTA ALTRI RIFIUTI

Art. 28 - Ritiro a domicilio

1. Il servizio di raccolta domiciliare è specificamente rivolto a quelle tipologie di rifiuti non gestite con la modalità porta a porta. Questo servizio, offerto con modalità e frequenze particolari, è destinato alle utenze domestiche del territorio comunale e a particolari categorie di utenze non domestiche.

Art. 29 - Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti

1. Per le utenze domestiche è disposto il ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti quali ad esempio materassi, divani, mobili, elettrodomestici, RAEE, ecc.
2. I suddetti rifiuti devono essere esposti fronte strada, in corrispondenza del proprio numero civico, nel giorno e nell'orario stabiliti dall'azienda di gestione, previa prenotazione tramite numero verde o app dedicata. Al momento della prenotazione viene comunicato il quantitativo massimo conferibile.

Art. 30 - Raccolta domiciliare degli scarti vegetali

1. Per le utenze domestiche è disposto il ritiro dei residui da sfalcio dell'erba, potature, foglie e rami per il quantitativo massimo e numero di ritiri specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il materiale dovrà essere raccolto in sacchi riutilizzabili o biodegradabili;
3. Nel caso delle ramaglie raccolte in fascina non possono essere utilizzati sacchi di plastica.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 31 - Raccolta domiciliare degli oli vegetali

1. Per le utenze domestiche la raccolta degli oli vegetali è effettuata mediante conferimento presso il CCR ovvero nelle postazioni individuate dall'Ufficio Ambiente sul territorio comunale.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

TITOLO VI - RACCOLTA DEI RUP E DEI RIFIUTI PARTICOLARI MEDIANTE CONTENITORI RACCOLTA NEI MERCATI

Art. 32 - Raccolta di pile

1. Sul territorio comunale e all'interno di esercizi commerciali sono installati appositi contenitori per la raccolta delle pile di uso domestico.
2. Nei contenitori di cui al comma 1 possono essere conferite le pile: tipo usa e getta, ricaricabili, singole, multiple unite a formare pacchi batterie, alcaline e zinco carbone, piccole pile a bottone (per orologi, calcolatrici, macchine fotografiche e apparecchi acustici).
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 33 - Raccolta di toner e cartucce

1. È possibile richiedere il ritiro in scuole e uffici pubblici e privati, di toner e cartucce di stampanti, fotocopiatrici e fax, con eventuali costi aggiuntivi. Tali rifiuti pericolosi devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 34 - Raccolta di farmaci

1. Nelle farmacie del territorio comunale e nei CCR sono installati appositi contenitori nei quali collocare farmaci scaduti o inutilizzati. I prodotti, separati da bugiardino e scatola, vanno lasciati nel blister, nel flacone, nel tubetto o nella fiala in modo tale da non disperdere il prodotto.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 35 - Raccolta di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. Nei Centri Comunali di Raccolta sono presenti appositi contenitori dove è possibile conferire tutti i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Art. 36 - Raccolta di rifiuti tessili

La raccolta dei rifiuti tessili (capi di abbigliamento, calzature, accessori, stracci, ecc.) può avvenire attraverso diverse modalità:

1. Conferimento ai Centri Comunali di Raccolta (CCR): Presso i CCR sono disponibili appositi contenitori per questi tipi di rifiuti.
2. Raccolta domiciliare: Può essere prevista una raccolta porta a porta a cadenza mensile, con conferimento dei rifiuti in sacchi semitrasparenti. Per usufruire di questo servizio è necessaria una segnalazione al numero verde.

Art. 37 - Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani, anche pericolosi, devono essere raccolti, depositati e smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa.
2. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.
3. La raccolta di pannolini e pannoloni viene svolta a domicilio in appositi contenitori distribuiti dal gestore previa richiesta al servizio Gestione e Tutela dell'Ambiente.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 38 - Raccolta nei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra il Gestore del servizio e l'Amministrazione ed indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita nei mercati sono tenuti a spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 1 metro, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2, ponendoli negli appositi sacchi o contenitori eventualmente dati in dotazione dal Gestore o, in alternativa conferendoli direttamente nei CCR mobili eventualmente predisposti a tale scopo.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati occasionali, fiere e sagre autorizzate e comunicate dall'Amministrazione al Gestore del servizio.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 39 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere in proprio alla costante pulizia dell'area occupata per un raggio di 10 m., indipendentemente dai tempi in cui è eseguito lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando nell'area di pertinenza anche contenitori in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli utenti, conformi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.
2. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
3. Analoghi obblighi valgono per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne risultino ordinariamente imbrattate da residui e involucri di quanto venduto, essendo il titolare dell'attività responsabile della raccolta dei rifiuti prodotti dai consumatori.
4. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare vanno conferiti in modo differenziato secondo il servizio di raccolta organizzato nell'area.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 40 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione previa quantificazione di un eventuale costo aggiuntivo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 41 - Oggetto del presente titolo

1. Il presente titolo disciplina la gestione, l'organizzazione e le modalità di utilizzo, da parte del Gestore dei C.C.R. e da parte degli utenti, dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. I centri comunali di raccolta di seguito elencati sono costituiti da un'area presidiata ed allestita ove si svolgono unicamente le attività previste dall'art. 1 del DM 8 aprile 2008 *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato"* e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 116/2020 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*.
 - a. C.C.R. di via Paestum;
 - b. C.C.R. di c.da Nunziata;
 - c. C.C.R. di c.da Palestro, Marina di Ragusa.
2. In particolare, all'interno dei CCR è previsto lo svolgimento di attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di raccolta differenziata è organizzato un sistema integrato delle raccolte differenziate che si compone, tra gli altri, del sistema di raccolta mediante i Centri di Raccolta Comunali per il conferimento diretto e separato delle frazioni previste da parte dei cittadini utenti.
3. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando anche mediante controlli un'elevata protezione dell'ambiente.

Art. 42 - CCR mobili o temporanei

1. All'interno dell'area urbana della città, comprese le frazioni e le contrade marine, possono essere posizionati C.C.R. mobili atti alla raccolta differenziata.
2. Nel periodo estivo possono anche essere previsti C.C.R. mobili o temporanei per il rifiuto residuo secco e per le altre frazioni di rifiuto differenziato al fine di consentire il conferimento anche a turisti e visitatori occasionali.
3. Le aree e gli orari saranno stabiliti dall'amministrazione comunale attraverso apposito provvedimento del Dirigente del settore competente.

Art. 43 - Sorveglianza dei C.C.R.

1. Il C.C.R. è accessibile agli utenti solo in orari prestabiliti disposti con provvedimento del Dirigente del settore competente, durante tali orari è sempre presente il personale addetto alla gestione ed al controllo del regolare funzionamento del C.C.R. e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori di rifiuti da parte degli utenti.
2. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del CCR è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 44 - Tipologie di rifiuti ammessi ai C.C.R.

1. I rifiuti che possono essere conferiti nei CCR sono distinti in funzione della diversa ampiezza della superficie, dell'ubicazione degli stessi e della presenza nelle immediate vicinanze di edifici ricettori sensibili ai fini della normativa sull'inquinamento acustico (legge 447/95).
2. I codici CER e le tipologie di rifiuti ammessi nei diversi CCR sono quelli elencati al punto 4.2 del DM 08.04.2008 e s.m.i. In linea generale possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
3. È escluso il conferimento di rifiuti speciali non urbani.
4. Il conferimento dei rifiuti urbani è gratuito salvo eventuali costi aggiuntivi previsti dall'Amministrazione per il conferimento della tipologia di rifiuto.

Art. 45 - Utenze ammesse ai C.C.R. e quantità conferibili

1. Possono accedere ai C.C.R.:
 - a. le utenze domestiche residenti nel territorio comunale;
 - b. le utenze non domestiche con sede operativa nel territorio del Comune di Ragusa, nel rispetto dei criteri di cui al punto 4.2 del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.;

- c. gli operatori economici delegati da privati cittadini con residenza nel territorio del Comune di Ragusa, nel caso in cui un'utenza domestica si avvalga di terzi per il trasporto di un rifiuto ingombrante o comunque voluminoso e non pericoloso;
 - d. prestatori di servizio per l'amministrazione comunale;
 - e. gli operatori comunali, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti da immobili utilizzati a vario titolo dal Comune;
 - f. eventuali altri soggetti autorizzati di volta in volta dal Comune al conferimento di rifiuti urbani e assimilati raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questo espressamente autorizzate.
 - g. i soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (in particolare RAEE derivanti dall'applicazione del DM 65 del 08.03.2010).
3. Le quantità massime conferibili nei CCR sono determinate con apposito provvedimento al fine di evitare condizioni di saturazioni dei tre diversi CCR. Sarà cura del gestore verificare, attraverso opportuni sistemi di controllo, che il conferimento dei rifiuti su base annua non ecceda le limitazioni stabilite, con il divieto di conferire oltre la misura massima consentita.
4. È precluso l'ingresso ai CCR alle utenze non domestiche che svolgono attività manutentiva, di costruzione o altre attività di tipo artigianale per conto terzi, in quanto produttrice del rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 152/2006. Tali rifiuti, appunto ricondotti alle suddette attività, sono classificati come rifiuti speciali ai sensi art. 184, comma 3, lett. f) del D.lgs. n. 152/2006 e quindi da gestire conformemente alla relativa filiera. Possono essere concesse da parte dell'ufficio autorizzazioni per un numero massimo di 3/anno per un massimo di 3 mc. totali.

Art. 46 - Modalità di accesso al C.C.R.

1. A tutte le utenze conferenti, al momento del conferimento, ed a supporto/apporto del software gestionale già presente nel centro di raccolta può essere richiesta la visione della documentazione atta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'area fermo restando i casi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b. In particolare:
- a. per le utenze domestiche il documento di identità da cui risulti la residenza nel Comune di Ragusa e la tessera sanitaria; per le utenze non domestiche, nominativo della Ditta, partita IVA, autorizzazione rilasciata dall'Ufficio e documento di riconoscimento;
 - b. per i trasportatori delegati da privati cittadini, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale riportante i dati del delegante cittadino presso il quale hanno prelevato il rifiuto che intendono conferire, la tipologia, quantità e provenienza del rifiuto da conferire;
 - c. per i conferimenti degli operatori comunali autorizzati e di altri soggetti autorizzati dal Comune, dovranno essere preventivamente comunicati i dati identificativi degli automezzi da verificare al momento del conferimento.

Art. 47 - Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e in particolare al rispetto di quanto segue:
- a. esibire, su richiesta del personale addetto, la documentazione idonea a verificare la possibilità di accesso al C.C.R. (tessera sanitaria o codice fiscale o carta d'identità elettronica), dichiarando la tipologia, le quantità e la provenienza dei rifiuti che intende conferire;
 - b. conferire i materiali preventivamente smontati, suddivisi per tipologie, diversificando i materiali già nella fase di carico dei mezzi al fine di evitare di costituire intralcio per gli altri utenti durante lo scarico;
 - c. scaricare direttamente i rifiuti negli appositi contenitori, sulla base di quanto indicato dal personale addetto e dalla segnaletica, seguendo le indicazioni contenute nella tabella di ripartizione dei rifiuti che sarà esposta presso ogni C.C.R. (di cui all'Allegato 4);
 - d. evitare in ogni caso di scaricare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ed evitare qualsiasi sversamento di liquidi o solidi sul suolo durante le operazioni di scarico;
 - e. procedere a passo d'uomo;

- f. trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
 - g. qualora in casi eccezionali sia necessaria la rimozione dei contenitori da parte delle ditte che effettuano lo smaltimento durante l'orario di apertura, sospendere momentaneamente le operazioni di conferimento durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
2. Il personale addetto ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al C.C.R. ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al C.C.R.
 3. Il personale addetto consente l'accesso contemporaneo al C.C.R. ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale stesso.
 4. Il personale addetto deve in ogni caso informare l'utenza su altre possibili modalità di conferimento (giorni seguenti, altri C.C.R. o soggetti autorizzati al ritiro di rifiuti).

Art. 48 - Orari del C.C.R.

1. Gli utenti possono accedere al C.C.R. negli orari indicati dal Gestore del C.C.R. individuati dall'amministrazione comunale attraverso apposito provvedimento del Dirigente del settore competente.
2. L'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie (es. visite d'istruzione, momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto) qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del C.C.R. e con il personale addetto.

Art. 49 - Modalità di asporto dei rifiuti

1. Ove non sia prevista la separazione dei flussi di traffico tra utenti del C.C.R. e soggetti addetti alla rimozione e trasporto dei contenitori dei rifiuti, lo svuotamento dei contenitori e/o la movimentazione degli scarrabili dovrà avvenire negli orari di chiusura del C.C.R..
2. Ove ciò non sia possibile, per cause impreviste, gli addetti sono tenuti a chiudere il C.C.R. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra.

Art. 50 - Compiti del gestore del C.C.R.

1. Il gestore del Centro di Raccolta, con personale addetto adeguatamente formato ed informato, è tenuto a quanto segue:
 - custodire il C.C.R.;
 - rispettare il presente regolamento;
 - aprire e chiudere il C.C.R., rispettando gli orari stabiliti, in accordo tra Amministrazione Comunale e gestore;
 - segnalare qualsiasi violazione o abuso all'Amministrazione Comunale (Polizia Municipale) o altre autorità competenti in materia ambientale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia e del decoro del C.C.R. mediante, in particolare:
 - a) pulizia delle superfici;
 - b) pulizia dei contenitori;
 - c) asportazione, tutte le volte che sia necessario, dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno in prossimità del C.C.R.;
 - d) manutenzione delle aree verdi;
 - e) manutenzione della cartellonistica e della recinzione;
 - f) realizzazione stalli di sosta e stalli cassoni scarrabili
 - g) comunicare all'Amministrazione comunale la necessità di eventuali correttivi gestionali o di interventi di manutenzione straordinaria e/o nuovi lavori.
2. **Ai sensi dell'art. 43 comma 3 del presente regolamento**, il gestore del C.C.R. nomina un responsabile tecnico del C.C.R., munito dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. Il personale addetto è munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
4. Il personale addetto è incaricato di pubblico servizio e pertanto tenuto all'applicazione delle presenti norme.

5. In caso di emergenza, il personale addetto avvisa il Gestore del C.C.R. e l'Amministrazione Comunale e procede alla chiusura del C.C.R. dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 51 - Compiti del personale addetto del gestore del C.C.R.

1. In relazione all'accesso degli utenti al C.C.R., il personale addetto è tenuto a:
 - a. assistere gli utenti nel conferimento dei rifiuti nel C.C.R., anche attraverso il posizionamento di adeguata cartellonistica;
 - b. verificare la conformità dei rifiuti conferiti, a mezzo di controllo visivo, al fine di respingere eventuali materiali difformi da quelli ammessi ai sensi del presente regolamento;
 - c. controllare il conferimento da parte degli utenti affinché sia evitato l'abbandono di rifiuti al di fuori delle apposite aree o contenitori, l'errato conferimento di rifiuti in contenitori o aree non adeguate, il danneggiamento di strutture e attrezzature presenti nel C.C.R.;
 - d. assistere gli utenti al fine di garantire la sicurezza;
2. In relazione al controllo dei flussi di rifiuti, il personale addetto è tenuto almeno a:
 - a. verificare, qualora necessario, le autorizzazioni al trasporto di rifiuti dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 - b. attraverso apposito software gestionale, monitorare gli accessi al Centro di Raccolta ed individuare, per ciascuna utenza, la tipologia di materiale conferito; per le utenze non domestiche, ove ammesse, compilare, contestualmente al conferimento, per ciascuna utenza, una "scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" che contenga le informazioni di cui allegato 1a del D.M. 08.04.2008 e s.m.i. (o documento che contenga analoghe informazioni);
 - c. per tutti i rifiuti in uscita dal centro di raccolta, compilare la "scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta" di cui allegato 1b del D.M. 08.04.2008 per ogni carico destinato a recupero/smaltimento (o documento che contenga analoghe informazioni);
 - d. compilare il registro di carico e scarico, ove previsto dalla normativa vigente (eventuali altre procedure di contabilizzazione previste dal gestore o dal Comune).

Art. 52 - Divieti nei CCR

1. È fatto espresso divieto a chiunque di:
 - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel C.C.R.;
 - b. abbandonare o depositare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti in prossimità del C.C.R. al di fuori di esso;
 - c. depositare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dei contenitori e/o delle aree dedicate nel C.C.R.;
 - d. introdurre tipologie di rifiuti in aree e/o contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - e. effettuare qualsiasi cernita del materiale conferito;
 - f. occultare, all'interno di altri rifiuti, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, in particolare se la natura inquinante del materiale conferito sia tale da sfuggire al controllo visivo;
 - g. effettuare altre attività all'interno del C.C.R. senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale in accordo con il gestore del C.C.R.;
 - h. conferire al C.C.R. tipologie di rifiuti diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento;
 - i. svolgere attività di smontaggio mobili o qualsiasi altro tipo di rifiuto all'interno del centro di raccolta.
2. La violazione delle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità per le fattispecie che costituiscono reato, è sanzionata come previsto dal seguente articolo.

Art. 53 - Sanzioni CCR

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'area del CCR è da intendersi soggetta alla vigilanza del Comune di Ragusa;
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento sono introitati dall'Ente competente.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

4. La violazione prevista dall'art. 52, comma 1, lett. a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
5. La violazione di cui all'art. 52, comma 1, lett. b), è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 255 comma 1.2 del D.lgs. n. 152/2006, ovvero nel pagamento della somma da € 1.000,00 a € 3.000,00; se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
6. Le violazioni previste dall'art. 52, comma 1, lett. c-d-f-h, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
7. Le violazioni previste dall'art. 52, comma 1, lett. e) e g), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
8. La violazione prevista dall'art. 52, comma 1, lett. i), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
9. Salvo l'attribuzione di responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nel C.C.R. durante l'orario di chiusura.
10. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti di cui all'art. 15, 16 e 17 del presente regolamento.
11. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del C.C.R. per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza di conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

TITOLO VIII – CENTRI PER IL RIUSO

Art. 54 - Centri per il riuso

1. I centri per il riuso sono aree di scambio presidiate all'interno delle quali gli oggetti e/o i materiali conferiti, se ancora suscettibili di riutilizzo, sono conservati e messi a disposizione della cittadinanza.
2. Tali centri possono essere ubicati in prossimità dei Centri di Raccolta e ad essi funzionalmente e strutturalmente collegati, ma fisicamente separati.
3. I centri per il riuso sono affidati a soggetti diversi dal Gestore che, identificati e selezionati dal Comune, saranno responsabili di tutte le attività svolte all'interno.
4. I materiali conferiti sono selezionati dagli addetti dell'area, per individuare i beni destinati al riuso distinguendoli da quelli non più riutilizzabili e quindi destinati al Centro di raccolta.
5. Con il conferimento gli utenti rinunciano al possesso dei materiali consegnati che sono immessi pertanto nella piena disponibilità del personale incaricato per il perseguimento degli scopi identificativi del Centro per il riuso.
6. Decorso un congruo periodo senza che alcun utente abbia manifestato interesse per un oggetto conferito all'area di scambio, il personale addetto può consegnare tale oggetto al Centro di raccolta per il recupero o lo smaltimento.

TITOLO IX – RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE

Art. 55 - Raccolte sperimentali

1. Possono essere attivate sperimentalmente, in accordo tra Comune e Gestore, forme innovative di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il maggior recupero di materiali ovvero il recupero di ulteriori frazioni di materiali; tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
2. Possono essere attivate sperimentalmente, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definire in accordo con il Gestore, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto con riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento sia di ottimizzazione del recupero energetico, sia infine di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

3. Il Gestore, in accordo con il Comune, accompagnerà l'istituzione di ogni nuovo servizio di raccolta differenziata con un'adeguata campagna informativa rivolta principalmente agli utenti direttamente interessati dall'attività.
4. Con appositi atti, in accordo con il Gestore, il Comune stabilisce se il conferimento al servizio di raccolta differenziata sperimentale debba ritenersi obbligatorio ed individua eventualmente i soggetti obbligati.

TITOLO X – DIVIETI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 56 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico (quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili), e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato (quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili), debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate per un raggio di almeno 10 m. Come previsto all'art. 39, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Appaltatore del servizio.
3. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto Gestore.
4. I cantieri edili che usufruiscono di concessioni di occupazione di suolo pubblico devono provvedere costantemente, e comunque quotidianamente in giornate lavorative, alla pulizia dell'area occupata o transitata.
5. I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori e/o imprese edili di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
6. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
7. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Art. 57 - Controlli

1. I controlli in merito alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, così come stabilite dalle norme del presente Regolamento, dalle ordinanze sindacali emanate in materia ed in generale dalla normativa vigente in materia di rifiuti, ed i conseguenti accertamenti di violazioni, verranno espletati dal personale della Polizia Locale e del Settore Ambiente, nonché dagli Ispettori Ambientali Volontari.

Art. 58 - Sanzioni

1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente titolo è il Comune di Ragusa – Settore Polizia Municipale informato dal gestore del C.C.R..
2. L'applicazione delle sanzioni viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento sono introitati dall'Ente competente.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.
5. Salvo quanto previsto nel titolo VII del presente regolamento e che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nel presente regolamento o in apposite ordinanze;
6. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nell'allegato cinque del presente Regolamento; nel caso in cui non sia possibile accertare la

responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.

7. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981, la sanzione sarà pari all'importo del pagamento ridotto nella misura pari alla terza parte del massimo per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento. In caso di reiterazione si applica il massimo della sanzione, prevista dal presente Regolamento.
8. Qualora sia riconosciuta una violazione in capo al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8-bis della Legge 689 del 24/11/1981.
9. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
10. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma comunale con esso contrastante.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Allegati:

- Allegato 1: dichiarazione di danneggiamento / furto / smarrimento del contenitore
- Allegato 2: strutture di schermatura
- Allegato 3: convenzione ritiro rifiuti all'interno delle proprietà private
- Allegato 4: tabella di ripartizione dei rifiuti dei CCR

ALLEGATO 1: dichiarazione di danneggiamento / furto /smarrimento del contenitore

AUTOCERTIFICAZIONE

art.2 legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ. modifiche e integrazioni)

Oggetto: Domanda per Furto/ Smarrimento/Danneggiamento Mastello per Raccolta Differenziata

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. _____ il _____ CF: _____
residente in _____ via/piazza _____ n° _____
telefono n° _____ email _____
intestatario TARI, numero Utenza _____ dell'immobile sito nel comune di Ragusa Via/piazza _____ n° _____

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- Il furto
- lo smarrimento
- il danneggiamento

di quanto di seguito specificato:


- mastello del secco codice identificativo n° _____
- mastello dell'organico codice identificativo n° _____
- mastello del vetro-alluminio codice identificativo n° _____
- mastello del organico codice identificativo n° _____
- mastello della plastica codice identificativo n° _____
- altro _____

li _____


Firma*: _____

***La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ma dovrà essere firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione e deve essere allegata la fotocopia, anche non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00**


ALLEGATO 2 : PROGETTO DI COPERTURA DEI MASTELLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
 DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI / CONDOMINI - FUORI CENTRO STORICO DI RAGUSA -
 (SOLUZIONE ALTERNATIVA)



VISTA LATERALE



PIANTA SCALA




VISTA FRONTALE




VISTA 3D

ALLEGATO 2 : PROGETTO DI COPERTURA DEI MASTELLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI / CONDOMINI - CENTRO STORICO DI RAGUSA -




(B)

VISTA LATERALE




PIANTA SCALA



VISTA FRONTALE

| DIMENSIONI CARRELLATI | COPRIMASTELLI DIMENSIONI |
|-----------------------|--|
| I. 110 | A= 0.70 ml B= 1.00 ml H= 1.20 ml |
| I. 240 I. 360 | A= 1.00 ml B= 1.20 ml H= 1.40 ml |



PARTICOLARE ATTACCO TELAIO - ANTA

Allegato 3: Convenzione ritiro rifiuti all'interno delle proprietà private

1. Oggetto della Convenzione

Il presente atto disciplina l'accesso dei mezzi e del personale della Ditta incaricata del servizio di Igiene Ambientale _____ all'interno della proprietà privata di proprietà del condominio/azienda, denominato/a _____ PIVA/CF _____, sita in Ragusa via/piazza c.da _____, per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

2. Condizioni di Accesso e Sicurezza

- **Idoneità della pavimentazione:** Il Soggetto Privato dichiara che le aree di transito e di posizionamento dei carrellati sono:
 - strutturalmente idonee a sopportare il carico dei mezzi di igiene ambientale;
 - con una pendenza massima dell'8%.
- **Manovre e spazi:** Il Soggetto Privato si impegna a mantenere liberi da ostacoli i passaggi e le aree di manovra necessarie che devono comunque risultare di facile accesso.
- **Orari:** L'accesso avverrà secondo il calendario di raccolta comunale, indicativamente tra le ore _____ e le ore _____

3. Delimitazione delle Responsabilità

clausola per tutelare entrambe le parti:

| Responsabilità del Privato | Responsabilità della Ditta |
|--|--|
| Danni derivanti da difetti strutturali della pavimentazione o sottoservizi (tubature). | Danni causati da negligenza o imperizia dell'operatore durante la guida. |
| Presenza di ostacoli non segnalati o veicoli in divieto di sosta. | Sversamenti accidentali di liquidi dai mezzi durante la compattazione. |
| Manutenzione dei cancelli automatici e fornitura chiavi/codici. | Chiusura dei cancelli al termine delle operazioni (se richiesto). |

4. Esonero da Responsabilità

Il Soggetto Privato esonera la Ditta da ogni responsabilità per l'usura ordinaria del manto stradale derivante dal passaggio dei mezzi pesanti, purché la Ditta operi con la dovuta diligenza.

Il Soggetto Privato esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni procurati dalla Ditta durante lo svolgimento del servizio di raccolta.

5. Durata e Recesso

La presente convenzione ha validità per tutta la durata del servizio di Igiene urbana (anni 8) ed è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta da inviarsi tramite PEC con un preavviso di 30 giorni.

Ragusa,li

per il condominio/azienda

per la ditta di Igiene urbana

v° per l' Ufficio Ambiente

Note Tecniche:

Prima della firma, la Ditta effettuerà con i responsabili dell'Ufficio Ambiente un sopralluogo tecnico preventivo per stabilire se il raggio di curvatura, gli spazi interni l'area privata permettono l'ingresso o le manovre necessarie per l'espletamento del servizio di raccolta.

Allegato 4 - Tabella di ripartizione dei rifiuti dei CCR

| TIPO DI RIFIUTO | CODICE EER | DESCRIZIONE |
|---|----------------------|--|
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine | 200127* 200128 | Barattoli vuoti sporchi di vernice |
| Carta- Cartone ed imballaggi cellulostici | 200101 150101 | imballaggi in cartone, prodotti soprattutto dalle attività commerciali (negozi, alimentari, ristoranti, ecc.); imballaggi in cartoncino, prodotti soprattutto dalle attività domestiche; carta per uso grafico, prodotto in prevalenza da utenze domestiche ma anche da uffici, banche, attività di servizi (agenzie viaggi, ricevitorie). |
| Plastiche | 200139 | Manufatti in plastica |
| imballaggi in plastica | 150102 | Imballaggi in plastica |
| Imballaggi in vetro | 150107 | Imballaggi in vetro bianco; Imballaggi in vetro colorato; |
| vetro | 200102 | Vetro non da imballaggio (lastre) |
| Imballaggi in metallo | 150104 | Lattine in alluminio o banda stagnata |
| Legno | 200138 | mobili, serramenti e suppellettili domestiche varie,Arredi dismessi, legno senza sostanze pericolose |
| Imballaggi in legno | 150103 | Cassette in legno |
| Imballaggi misti | 150106 | Imballaggi provenienti da raccolta congiunta di plastica e metalli |
| Tessili | 200110 200111 | indumenti |
| Ingombranti metallici | 200140 | Rifiuti ferrosi ingombranti, (es. reti in ferro, mobili in metallo) |
| Altri ingombranti | 200307 | Ingombranti eterogeni comunque diversi dai precedenti |
| Scarti alimentari, organico, umido | 200108 | Rifiuti organici di provenienza domestica; Scarti di ristorazione; Rifiuti mercatali |
| Apparecchiature Elettriche ed elettroniche contenenti CFC | 200123 (*) | Frigoriferi; congelatori; apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi; condizionatori, deumidificatori, pompe di calore; radiatori a olio; altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua; asciugatrici |
| Altre Apparecchiature Elettriche fuori uso contenenti componenti pericolosi | 200135 (*) | Schermi; televisori; cornici digitali LCD; monitor; laptop, notebook. |
| Altre Apparecchiature Elettriche fuori uso contenenti componenti pericolosi | 200136 | Lavatrici; lavastoviglie; apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche. |
| Pile e batterie | 200133 (*) 200134 | Batterie, accumulatori |

Allegato 4 - Tabella di ripartizione dei rifiuti dei CCR

| | | |
|--|------------|---|
| Lampade al neon | 200121 (*) | Tubi fluorescenti |
| Rifiuti vegetali da sfalci e potature | 200201 | Potature della cura del verde pubblico/privato (sfalci, ramaglie, tronchi) |
| Cartucce, toner esauste | 080318 | Cartucce da stampa e toner |
| Olio vegetale | 200125 | Oli e grassi commestibili |
| Farmaci scaduti | 200132 | Farmaci senza blister |
| Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) | 160103 | Pneumatici non riutilizzabili |
| Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui a voci 170901*, 170902* e 17090 | 170904 | inerti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione |

Sarà espressamente vietato conferire qualsiasi altra tipologia di rifiuti diversa sia per quantità che per tipologia dell'elenco sopra riportato.